

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE



SOMMARIO

ATTI REGIONALI

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

Seduta del 8 maggio 2023

Dal n. 605 al n. 621 pag. 9258

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE**Deliberazione della Giunta regionale del 8 maggio 2023, n. 605**

DGR n. 1143 del 21/12/2015 “Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche - Programma Operativo Regionale (POR) - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 2014-2020” e ss.mm.ii. – Asse 6 Azione 17.1 “Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche intervento: #destinazionemarche – The ideal place for a better life. Azioni di destination marketing” – Modifica ed integrazione DGR 1430/2021 per trasferimento ad ATIM di risorse finalizzate all’attuazione del programma operativo

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. Di modificare ed integrare gli indirizzi specifici della programmazione annuale dell’ATIM, già definiti con DGR 1430/2022, secondo quanto indicato nello schema allegato A;
2. Di dare mandato al Direttore dell’ATIM alla modifica del Programma operativo annuale adottato con proprio Decreto 2/2022, nel rispetto dei limiti totali di spesa in esso stabiliti ed approvati dalla Giunta Regionale con DGR 1852/2022;
3. di destinare, nelle more dell’approvazione delle mo-

difiche al POR FESR 2014-2020 e ai sensi dell’articolo 9 comma 1 lettera b) della LR 35/2021 ulteriori risorse, pari ad euro 1.154.483,72, all’Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione (ATIM) al fine di consentire alla stessa Agenzia di proseguire con la realizzazione del Programma operativo per l’anno 2023, relativamente al turismo, di cui al Decreto del Direttore dell’ATIM n. 2/2022;

4. di approvare lo schema di convenzione allegato B, da stipularsi tra Regione Marche ed ATIM relativa all’utilizzo delle risorse comunitarie di cui al punto 3;
5. di dare mandato al Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico sottoscrivere la convenzione di cui al punto 2, autorizzandolo nel contempo ad apportare le eventuali modifiche non sostanziali che si rendano necessarie ai fini della stipula dell’atto;
6. di stabilire che la disponibilità finanziaria pari ad euro 1.154.483,72, in relazione al Programma Operativo Regionale (POR) – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 – Asse 6 – Azione 17.1 “Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche” intervento: #destinazionemarche – The ideal place for a better life. Azioni di destination marketing” di cui alla DGR n. 1143 del 21/12/2015 “Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche - Programma Operativo Regionale (POR) - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 2014-2020” e ss.mm.ii. è assicurata dalla disponibilità esistente sui seguenti capitoli di spesa del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023, in ragione dell’esigibilità dell’obbligazione 2023 (quota UE e Stato correlati ai capitoli 1201050072-accertamenti n. 68/2023 e 71/2023 e 1201010141- accertamenti n. 69/2023 e 70/2023); trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall’atto, in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.:

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTO 2023
2070210068	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2014-2020 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ATIM - DISPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - QUOTA UE (50%)	577.241,86
2070210069	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2014-2020 -TRASFERIMENTI CORRENTI AD ATIM - DISPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - QUOTA STATO (35%)	404.069,30
2070210065	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL POR FESR 2014-2020 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ATIM - DISPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - QUOTA REGIONE (15%)	173.172,56
		1.154.483,72

AVVISO

L’allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it

Deliberazione della Giunta regionale del 8 maggio 2023, n. 606*DM 31.03.2022 - Istituzione della Rete di Dispositivo-Vigilanza della Regione Marche.*

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- 1) di istituire la Rete Regionale di Dispositivo-Vigilanza, così come definita nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di autorizzare il Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria a modificare ed aggiornare la composizione della Rete Regionale di Dispositivo-Vigilanza, con proprio atto, qualora se ne presenti la necessità;
- 3) di approvare le Linee di Indirizzo in materia di gestione e vigilanza di dispositivi medici e dispositivi diagnostici in vitro di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) di abrogare la precedente DGR n.1098 del 15 dicembre 2015 "*Linee di indirizzo sui dispositivi medici, sui dispositivi medici impiantabili attivi e sui dispositivi medico-diagnostici in vitro*".

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it

Deliberazione della Giunta regionale del 8 maggio 2023, n. 607*DGR 535/2022 - Approvazione proroga dell'Atto di indirizzo per disciplinare l'uso sperimentale del Ricettario SSR fino al 30.06.2024 da parte del "Centro Clinico NeMO Ancona".*

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- ✓ di approvare la proroga dell'Atto di indirizzo per disciplinare l'uso sperimentale del Ricettario SSR fino al 30 giugno 2024, da parte del "Centro Clinico NeMO Ancona" di cui alla DGR n. 535/2022.

Deliberazione della Giunta regionale del 8 maggio 2023, n. 608*Modifica della DGR n.1790/2022 recante "L.R. 32/2014 - Fondo regionale per le non autosufficienze - Criteri di riparto delle risorse tra gli Ambiti Territoriali Sociali e modalità di utilizzo del Fondo regionale per le non autosufficienze - annualità 2022. Interventi a favore delle persone "anziane non autosufficienti" e delle persone con "disabilità gravissima".*

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- di modificare la DGR n.1790/2022 sostituendo gli Allegati A e B della stessa, con gli Allegati AB al presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale per le motivazioni di cui al documento istruttorio.

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE****ALLEGATO A)****Fondo regionale per le non autosufficienze – Intervento “Anziani non autosufficienti”. Criteri di riparto e modalità di utilizzo – annualità 2022.****1. Premessa**

Ai sensi dell'art.23 della L.R. n. 32 del 01/12/2014 “*Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia*” è istituito il *Fondo per gli anziani non autosufficienti*, costituito dal Fondo nazionale di settore di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2007*), da stanziamenti statali non vincolati, da risorse regionali e da risorse di altri soggetti pubblici e privati. L'articolo 23 della L.R. n. 32 di cui sopra (comma 2) stabilisce inoltre che tale fondo “*è destinato al finanziamento delle prestazioni e dei servizi sociali forniti dai soggetti pubblici e privati autorizzati, e in particolare all'attivazione e al rafforzamento di servizi socio-assistenziali atti prevalentemente a favorire, anche attraverso servizi di sollievo alla famiglia, l'autonomia e la permanenza a domicilio della persona non autosufficiente*”.

La gestione degli interventi a favore degli anziani non autosufficienti avviene nel rispetto delle priorità riportate nel Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 26/09/2016 e negli atti di programmazione che riguardano:

- a) attivazione o rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia attraverso l'incremento dell'assistenza domiciliare, anche in termini di ore di assistenza personale e supporto familiare, al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio, adeguando le prestazioni alla evoluzione dei modelli di assistenza domiciliari;
- b) previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con trasferimenti monetari nella misura in cui gli stessi siano condizionati all'acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliari nelle forme individuate dalle Regioni o alla fornitura diretta degli stessi da parte di familiari o vicinato sulla base del piano personalizzato;
- c) previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con interventi complementari all'assistenza domiciliare, a partire dai ricoveri di sollievo in strutture sociosanitarie, nella misura in cui gli stessi siano effettivamente complementari al percorso domiciliare, assumendo l'onere della quota sociale e di altre azioni di supporto individuate nel piano personalizzato, e ad esclusione delle prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo di natura non temporanea.

Con il presente atto si approvano i criteri relativi agli interventi a favore delle persone anziane non autosufficienti - annualità 2022 e contestualmente si avvia gradualmente il LEPS di processo, di cui all'articolo 1, comma 163 della legge 234/2021 e del Piano nazionale per la non autosufficienza 2022-2024 (PNNA 2022-2024), tenendo conto delle diverse caratteristiche strutturali, procedurali, tempistiche e prassi relative all'integrazione socio sanitaria a livello di ATS – Distretto sanitario coerentemente con l'attuazione regionale della programmazione del Fondo nazionale per la non autosufficienza nell'ambito del PNNA 2022/2024. Il LEPS riguarda il percorso assistenziale integrato dedicato alle persone non autosufficienti o in condizione di grave disabilità ed è costituito



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

dalle macrofasi: accesso, prima valutazione, valutazione multidimensionale, elaborazione del piano assistenziale personalizzato, monitoraggio degli esiti di salute.

L'importo complessivo per l'intervento a favore delle persone anziane non autosufficienti di cui al presente atto è pari ad euro 2.550.000,00.

2. Finalità degli interventi

Finalità degli interventi finanziati con il Fondo per le non autosufficienze è l'attivazione e il rafforzamento di servizi socio-assistenziali volti prevalentemente a favorire, anche attraverso servizi di sollievo alla famiglia, l'autonomia e la permanenza a domicilio della persona non autosufficiente. Gli interventi di cui al presente atto riguardano:

1. Prosecuzione e stabilizzazione della misura "Assegno di cura" rivolta ad anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti che usufruiscono di funzioni assistenziali da parte di familiari, anche non conviventi, o da parte di assistenti familiari in possesso di regolare contratto di lavoro. Per l'attuazione della misura di assegno di cura va utilizzato pari e non meno del 30% dell'importo complessivamente messo a disposizione degli Ambiti Territoriali Sociali;
2. Potenziamento del "Servizio di Assistenza Domiciliare" (SAD) gestito dai Comuni/Ambiti Territoriali Sociali, rivolto unicamente ad anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti. Per lo svolgimento di tale servizio va utilizzato pari e non meno del 30% dell'importo complessivo messo a disposizione degli Ambiti Territoriali Sociali.

Le tipologie di intervento di seguito illustrate sono costruite all'interno delle finalità sopra riportate.

3. Tipologie di intervento

3.a ASSEGNO DI CURA

L'intervento prevede la prosecuzione della misura di *Assegno di cura* rivolta ad anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti che usufruiscono di funzioni assistenziali da parte dei familiari, anche non conviventi, o da parte di assistente domiciliare in possesso di regolare contratto di lavoro.

3.a.1 Destinatari

Sono destinatari dell'*assegno di cura* gli anziani non autosufficienti le cui famiglie attivano interventi di supporto assistenziale gestiti direttamente dai familiari o attraverso assistenti familiari in possesso di regolare contratto di lavoro, volti a mantenere la persona anziana non autosufficiente nel proprio contesto di vita e di relazioni nell'ambito di un programma complessivo di assistenza domiciliare denominato "*Piano Assistenziale Individualizzato*" (PAI) predisposto dal Servizio Sociale di residenza o domicilio, in accordo con le Unità Valutative Integrate per i casi di particolare complessità. Si specifica che - ai sensi di quanto riportato nel "*Patto per l'assistenza*" di cui al punto 3.a.4 - gli assistenti familiari dei soggetti beneficiari dell'assegno di cura sono tenuti all'iscrizione all'*Elenco regionale degli Assistenti familiari* (DGR n. 118 del 02/02/2009) gestito c/o i CIOF Centri per l'Impiego, l'Orientamento e la Formazione entro dodici mesi dalla concessione del beneficio. Eventuali altri albi o elenchi non hanno alcuna rilevanza: a tal fine si richiama la normativa regionale sull'Accreditamento dei Servizi per il lavoro.

La persona anziana assistita deve, alla data indicata nel bando (cfr. 3.a.4) emanato dall'Ambito Territoriale Sociale di riferimento:

- aver compiuto 65 anni;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- essere dichiarata non autosufficiente con certificazione di invalidità al 100% (vale la certificazione di invalidità anche per il caso di cecità);
- aver ricevuto il riconoscimento definitivo dell'indennità di accompagnamento (non saranno ammesse a contributo le domande che avranno in corso di valutazione il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento); vige, in ogni caso, l'equiparabilità dell'*assegno per l'assistenza personale continuativa* erogato dall'INAIL se rilasciato a parità di condizioni dell'*indennità di accompagnamento* dell'INPS e alternativo alla stessa misura;
- essere residente, nei termini di legge, in uno dei Comuni degli Ambiti Territoriali Sociali delle Marche ed ivi domiciliata (non saranno accoglibili le domande di coloro che vivono in modo permanente in strutture residenziali). In caso di anziani residenti nelle Marche ma domiciliati fuori regione, la possibilità di concedere l'assegno di cura vale solo in caso di Comuni confinanti con la regione Marche;
- usufruire di un'adeguata assistenza presso il proprio domicilio o presso altro domicilio privato nelle modalità verificate dall'assistente sociale dell'Ambito Territoriale Sociale di riferimento, assieme all'*Unità Valutativa Integrata* (UVI) di cui l'assistente sociale è componente per i casi di particolare complessità. L'UVI è infatti l'organismo tecnico-professionale deputato alla valutazione del bisogno assistenziale socio-sanitario del cittadino prevalentemente anziano, che richiede l'ammissione in servizi di cura domiciliari, oltre che in strutture residenziali.

3.a.2 Entità del contributo economico

L'entità dell'assegno di cura è pari a € 200,00 mensili e viene concesso per la durata di 12 mesi, salvo interruzioni o scorrimenti; non costituisce vitalizio, ma supporto personalizzato nell'ambito del *Piano Assistenziale Individualizzato* (PAI). Al termine dei 12 mesi la graduatoria di Ambito Territoriale Sociale viene ricostituita nel rispetto delle modalità di cui al punto f) della successiva parte dedicata alla valutazione.

In via sperimentale è possibile inserire nel PAI la specifica relativa all'erogazione del contributo economico "assegno di cura" al beneficiario

3.a.3 Requisiti e modalità di accesso

Per accedere all'assegno di cura è necessario presentare, assieme alla modulistica prevista dal bando:

- certificazione di invalidità al 100%;
- possesso dell'indennità di accompagnamento;
- indicatore della situazione economica equivalente - ISEE (valutazione DSU).

Oltre all'anziano stesso, quando sia in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la propria assistenza e la propria vita, possono presentare domanda di accesso all'assegno di cura:

- i familiari o soggetti delegati;
- il soggetto incaricato della tutela dell'anziano (amministratore di sostegno, tutore, curatore) in caso di incapacità temporanea o permanente.

La domanda va presentata presso il *Punto Unico di Accesso* (PUA) laddove esistente e di facile accesso, o presso l'*Ufficio di Promozione Sociale* (UPS) dell'Ambito Territoriale Sociale che costituisce l'unico punto di accesso alla rete degli interventi sanitari, sociali e di integrazione socio-sanitaria attraverso la costituzione di luoghi ben individuabili dai



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

cittadini, capaci di offrire informazioni e risposte ai bisogni complete e orientate alla domanda specifica.

Nel caso di utenti che già usufruiscono di assegno di cura, o che negli anni precedenti erano stati inseriti in graduatoria, occorrerà presentare:

- attestazione ISEE aggiornata sulla base dei criteri del bando per permettere la verifica del mantenimento dei requisiti economici di accesso e stato della famiglia ai fini dell'aggiornamento contestuale della graduatoria;
- copia del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.

Si specifica che la misura di *Assegno di cura* è alternativo con il servizio SAD di cui alla presente delibera e con l'intervento *Home Care Premium* effettuato dall'INPS; è inoltre alternativo all'intervento relativo la "Disabilità gravissima" e al progetto "Vita indipendente". In caso di presenza di più soggetti non autosufficienti nello stesso nucleo familiare viene concesso un massimo di due assegni utilizzando come titolo di precedenza l'età maggiore e, a parità di età, la valutazione dell'assistente sociale dell'Ambito Territoriale Sociale in merito alla gravità delle condizioni di salute e del conseguente maggiore bisogno di assistenza.

L'assegno di cura si interrompe nei seguenti casi:

- l'assegnatario viene inserito in maniera permanente presso una struttura residenziale;
- accesso del beneficiario al servizio SAD di cui alla presente delibera (i beneficiari del SAD possono presentare richiesta di accesso al contributo ferma restando la non cumulabilità degli interventi; il diritto all'assegno pertanto decorrerà dal momento di interruzione del SAD successivo all'approvazione della graduatoria);
- venir meno delle condizioni previste all'atto della sottoscrizione degli impegni assunti coi destinatari dei contributi nell'ambito del *Piano di Assistenza Individualizzato* e del *Patto per l'Assistenza*;
- venir meno delle condizioni di accesso e, in genere, delle finalità previste dall'intervento;
- rinuncia scritta del beneficiario;
- decesso del beneficiario.

L'assegno di cura viene sospeso in caso di ricovero temporaneo del beneficiario presso strutture ospedaliere o residenziali per periodi superiori a 30 giorni, qualora il supporto assistenziale di cui al Patto per l'assistenza venga meno durante il periodo di ricovero.

E' autorizzato a riscuotere l'assegno:

- nel caso di anziano non autosufficiente capace di intendere e di volere: l'anziano stesso indicato come beneficiario o, in caso di impossibilità, persona appositamente delegata;
- nel caso di anziano non autosufficiente incapace di intendere e di volere, il soggetto incaricato della tutela dell'anziano (*amministratore di sostegno, tutore, curatore*).

3.a.4 Procedure di gestione del contributo

Pubblicazione del bando

L'Ente Capofila dell'Ambito Territoriale Sociale informa la cittadinanza sulla possibilità di accedere alla misura "Assegno di cura" attraverso un Avviso pubblico nel quale dovranno essere specificate le caratteristiche e gli obiettivi che si intendono raggiungere con l'assegno di cura (criteri di accesso, modalità, tempi e luoghi per la presentazione della domanda, etc).

Istruttoria delle domande e approvazione della graduatoria

Seguirà una fase istruttoria che terminerà con la predisposizione di un'unica graduatoria di Ambito Territoriale Sociale delle domande ammissibili redatta sulla base del minor reddito



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ISEE e dell'età maggiore in caso di pari ISEE. La graduatoria, non dà immediato accesso al contributo, bensì alla presa in carico della situazione da parte dell'assistente sociale dell'Ambito e alla successiva verifica circa la possibilità di accesso all'assegno, previa stesura di un *Piano di Assistenza Individualizzato (PAI)* e di un *Patto per l'Assistenza domiciliare* sottoscritto dal Coordinatore dell'Ambito con la famiglia che assiste l'anziano o l'anziano stesso.

Valutazione e sottoscrizione del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) e del Patto per l'Assistenza Domiciliare

Predisposta la graduatoria, che di per sé non dà immediato accesso al contributo, si passa alla fase successiva di analisi della situazione e di costruzione del rapporto di collaborazione tra la famiglia e i servizi entro la quale si situa la contribuzione economica; tale contribuzione costituisce, infatti, un servizio aggiuntivo al sistema delle cure domiciliari e non un semplice intervento di sostegno al reddito. Il percorso è il seguente:

- a) Il Coordinatore dell'Ambito, una volta definita la graduatoria in base al reddito, affida la competenza della valutazione dei casi, partendo dal primo in graduatoria, all'assistente sociale dell'Ambito o del Comune capofila;
- b) L'assistente sociale verifica, tramite visita domiciliare, la presenza delle condizioni operative che consentono la sottoscrizione del *Patto per l'assistenza domiciliare* da sottoscrivere a cura delle parti. L'assistente sociale può avvalersi delle professionalità che compongono l'UVI, di cui lo/la stesso/a fa parte, nel caso di situazioni caratterizzate da alta complessità assistenziale, che richiedono la presenza di competenze sanitarie;
- c) A conclusione della fase di analisi, l'assistente sociale provvede alla stesura del *PAI* o al suo aggiornamento in caso di soggetti già presi in carico dalla stessa o dai servizi competenti. Nell'ambito del *PAI* verranno esplicitati i requisiti che consentiranno l'accesso all'assegno di cura. Il Coordinatore di Ambito sottoscriverà quindi, con i destinatari dell'assegno, il *Patto per l'assistenza* nel quale vengono individuati i percorsi assistenziali a carico della famiglia, gli impegni a carico dei servizi, la qualità di vita da garantire e le conseguenti modalità di utilizzo dell'assegno di cura assieme alla tempistica di concessione dello stesso. Il *Patto per l'assistenza* dovrà inoltre riportare l'impegno formale da parte dell'assistente familiare dei soggetti beneficiari dell'assegno di cura ad iscriversi all'*Elenco regionale degli Assistenti familiari* (DGR n. 118 del 02/02/2009) gestito c/o i CIOF *Centri per l'Impiego, l'Orientamento e la Formazione entro dodici mesi* dalla concessione del beneficio. Eventuali altri albi o elenchi non hanno alcuna rilevanza: a tal fine si richiama la normativa regionale sull'Accreditamento dei Servizi per il lavoro;
- d) L'assistente sociale, in collaborazione con le professionalità comprese nell'UVI, garantisce periodicamente momenti programmati di verifica del *PAI* e di rispetto delle indicazioni riportate nel *Patto* sottoscritto con i destinatari del contributo al fine di valutare l'efficacia dell'intervento e di verificare la possibilità di eventuali cambiamenti in corso d'opera, in ordine dell'appropriatezza del contributo;
- e) Nel caso di un numero di assegni disponibili inferiore rispetto alle domande pervenute, il Coordinatore di Ambito può proseguire nello scorrimento della graduatoria per reddito ISEE (ed età maggiore in caso di pari ISEE), laddove si presentino uscite di utenti da questa tipologia di offerta o per decesso o per sopraggiunta inappropriata;
- f) La graduatoria dura un anno.

Vige l'obbligo di gestione in forma associata della misura di *Assegno di cura*, sia per quanto concerne l'approvazione (ed eventuale scorrimento) della graduatoria unica di



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ambito, sia per quanto attiene alle procedure di liquidazione dei beneficiari finali; in tal senso, le risorse trasferite dalla Regione Marche agli Ambiti Territoriali Sociali devono essere gestite direttamente dagli ATS attraverso i rispettivi Enti capofila, evitando trasferimenti agli Enti locali ricadenti nell'Ambito; la gestione della quota assegnata da parte dell'Ente capofila dell'Ambito dovrà quindi essere effettuata attraverso istituzione di apposite sezioni del proprio Bilancio intestate all'Ambito, evitando trasferimenti agli Enti locali ricadenti nell'Ambito Territoriale Sociale. Le risorse andranno liquidate ai beneficiari finali con la massima sollecitudine.

Gli Ambiti Territoriali Sociali sono tenuti ad attivare controlli a campione sulle dichiarazioni ISEE pervenute ai sensi della normativa vigente.

3.b **SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)**

Accanto alla prosecuzione della misura di *Assegno di cura* alle famiglie che svolgono attività assistenziale agli anziani non autosufficienti, i presenti criteri intervengono anche per orientare l'utilizzo della quota parte del Fondo per gli anziani non autosufficienti, che dovrà essere non inferiore al 30% dell'importo complessivo trasferito agli Ambiti Territoriali Sociali, per la stabilizzazione dei *Servizi di Assistenza Domiciliare (SAD)* gestiti dagli Ambiti e rivolti unicamente agli anziani ultrasessantacinquenni in condizioni di parziale o totale non autosufficienza. In tale contesto, la quota SAD di cui alla presente delibera va finalizzata a favorire la permanenza dell'anziano nel proprio ambito familiare e sociale migliorando la sua qualità di vita, nonché quella della famiglia di appartenenza. L'intervento è finalizzato, altresì, ad evitare rischi di ricoveri impropri in strutture sanitarie o in Case di Riposo e Residenze Protette.

L'accesso al SAD avviene previa domanda da presentare al PUA; la valutazione del caso è effettuata dall'assistente sociale dell'ATS con eventuale coinvolgimento dell'UVI per i casi di maggiore complessità assistenziale con relativa stesura del PAI.

Al fine di verificare la stabilizzazione dell'offerta ogni Ambito Territoriale Sociale predispone un progetto di utilizzo della quota parte dei fondi destinati ai *Servizi di Assistenza Domiciliare (SAD)* da inserire all'interno del Piano attuativo annuale di Ambito, come capitolo a parte. Trattandosi di finanziamenti finalizzati alla stabilizzazione di servizi socio-assistenziali il progetto di utilizzo, elaborato dal Coordinatore di ATS, dovrà indicare in particolar modo i percorsi di miglioramento qualitativo del Servizio in termini di estensione temporale dello stesso, di eventuali prestazioni aggiuntive, di formazione e aggiornamento del personale impiegato nel servizio, di supervisione delle attività e ulteriori indicatori di qualità.

In caso di scelta orientata al potenziamento del servizio avviato occorrerà indicare nel progetto di utilizzo le percentuali di incremento dell'offerta che si intendono raggiungere nel corso dell'anno attraverso indicatori relativi al numero di anziani in più che si intendono assistere e il personale sociale in più messo a disposizione.

La connotazione organizzativa del SAD a livello di Ambito prevede obbligatoriamente la gestione associata dello stesso, che andrà progressivamente realizzata (laddove non ancora attuata) attraverso:

1. Regolamento Unico per la gestione associata del SAD;
2. Eguale soglia minima ISEE di compartecipazione al costo del servizio;
3. Graduatorie e liste uniche di attesa.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A decorrere dal 01/01/2016 la gestione associata del SAD è diventato un obbligo su tutto il territorio regionale e pertanto dovranno essere adottate tutte le procedure affinché tale modalità di gestione diventi operativa. Le risorse trasferite dalla Regione Marche agli Ambiti Territoriali Sociali dovranno essere gestite direttamente dagli Ambiti tramite i rispettivi Enti capofila evitando trasferimenti agli Enti locali ricadenti nell'ATS, attraverso:

- a) programmazione con deliberazione del Comitato dei Sindaci dell'ATS e inserimento del "Progetto SAD" nel Piano attuativo dell'annualità di riferimento;
- b) gestione della quota assegnata da parte dell'Ente capofila dell'ATS attraverso istituzione di apposite sezioni del proprio Bilancio intestate all'Ambito, evitando trasferimenti agli Enti locali ricadenti nell'Ambito Territoriale Sociale.

4. Criteri di riparto

Il riparto del Fondo per la non autosufficienza tra gli Ambiti Territoriali Sociali viene effettuato sulla base dei seguenti indici:

- a) numero di persone con 65 e più anni residenti nell'ATS sul totale di persone con 65 anni e più residenti nella regione Marche: attraverso questo indice viene ripartito il 37,50% del finanziamento globale;
- b) numero di persone con 85 e più anni residenti nell'ATS sul totale di persone con 85 anni e più residenti nella regione Marche: attraverso questo indice viene ripartito il 37,50% del finanziamento globale;
- c) indice di vecchiaia dell'ATS, ovvero incidenza percentuale del numero di persone con 65 e più anni, sul totale dei residenti dell'ATS; la percentualizzazione per singolo ATS della sommatoria a livello regionale di questi indici costituisce il criterio di riparto del 6,25% del finanziamento globale;
- d) indice quarta/terza età dell'ATS, ovvero incidenza percentuale del numero di persone con 85 e più anni sul totale delle persone con 65 anni e più residenti nell'ATS; la percentualizzazione per singolo ATS della sommatoria a livello regionale di questi indici costituisce il criterio di riparto del 6,25% del finanziamento globale;
- e) Km² complessivi del territorio dell'ATS sul totale dei km² del territorio regionale; attraverso questo criterio viene ripartito il 12,50% del finanziamento globale.

5. Controlli, verifiche e valutazioni

La Regione Marche attiva controlli per monitorare l'utilizzo dei fondi nelle modalità di cui sopra; in tali circostanze gli Ambiti Territoriali Sociali e gli enti locali saranno chiamati a fornire tutte le informazioni richieste. La Regione Marche provvederà al monitoraggio periodico del percorso di stabilizzazione dell'offerta assistenziale *Assegno di cura* e *SAD*. I dati raccolti vengono messi a disposizione del "Tavolo regionale permanente di monitoraggio" a cui partecipano i soggetti o loro delegati firmatari del protocollo regionale sull'attuazione degli indirizzi programmatici nel settore delle politiche sociali e socio-sanitarie sottoscritto dalla Regione Marche con le Segreterie regionali di Cgil, Cisl e Uil e delle OO.SS regionali dei pensionati Spi-Cgil, FNP- Cisl, UILP-Uil il 4 giugno 2008. Tali dati inoltre sono messi a disposizione anche dei "Tavoli permanenti di monitoraggio di Ambito Territoriale" a cui partecipano i Coordinatori di Ambito, i Direttori di Distretto e i referenti territoriali dei soggetti firmatari o loro delegati.

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE****ALLEGATO B)****Fondo Regionale per le non autosufficienze - intervento "Disabilità gravissima"
Criteri di riparto e modalità di utilizzo – annualità 2022****Premessa**

In attuazione ed in continuità con quanto disposto dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26/09/2016 la Regione Marche intende, con il presente atto, disciplinare gli interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima – annualità 2021.

Secondo quanto indicato all'art. 4, c. 1, lettera b) del suddetto Decreto, la finalità dell'intervento è di attivare o rafforzare sul territorio regionale la presa in carico della persona non autosufficiente attraverso un piano personalizzato di assistenza, che integri le diverse componenti sanitaria, sociosanitaria e sociale in modo da assicurare la continuità assistenziale. Ciò consente sia di superare la frammentazione tra le prestazioni erogate dai servizi sociali e quelle erogate dai servizi sanitari, sia di favorire la prevenzione e il mantenimento di condizioni di autonomia.

Con il presente atto si approvano i criteri relativi agli interventi a favore delle persone anziane non autosufficienti - annualità 2022 e contestualmente si avvia gradualmente il LEPS di processo, di cui all'articolo 1, comma 163 della legge 234/2021 e del Piano nazionale per la non autosufficienza 2022-2024 (PNNA 2022-2024), tenendo conto delle diverse caratteristiche strutturali, procedurali, tempistiche e prassi relative all'integrazione socio sanitaria a livello di ATS – Distretto sanitario coerentemente con l'attuazione regionale della programmazione del Fondo nazionale per la non autosufficienza nell'ambito del PNNA 2022/2024. Il LEPS riguarda il percorso assistenziale integrato dedicato alle persone non autosufficienti o in condizione di grave disabilità ed è costituito dalle macrofasi: accesso, prima valutazione, valutazione multidimensionale, elaborazione del piano assistenziale personalizzato, monitoraggio degli esiti di salute.

1. Beneficiari

Ai sensi di quanto riportato all'art. 3 c. 2 del D.M. 26/09/2016 *"per persone in condizione di disabilità gravissima, ai soli fini del presente decreto, si intendono le persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, e per le quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:*

- a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala *Glasgow Coma Scale (GCS)* ≤ 10 ;
- b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
- c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala *Clinical Dementia Rating Scale (CDRS)* ≥ 4 ;
- d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala *ASIA Impairment Scale (AIS)* di grado A o B. Nel



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
- e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala *Medical Research Council (MRC)*, o con punteggio alla *Expanded Disability Status Scale (EDSS)* ≥ 9 , o in stadio 5 di *Hoehn e Yahr mod*;
- f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;
- g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;
- h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con $QI \leq 34$ e con punteggio sulla scala *Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER)* ≤ 8 ;
- i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psico-fisiche.

In riferimento alla lettera i) l'utente dovrà produrre certificazione specialistica di struttura pubblica o privata convenzionata e/o accreditata che certifichi la condizione di dipendenza psico-fisica inerente alla patologia di cui è portatore, attestando quindi la condizione di "dipendenza vitale", secondo l'allegato 2 del DM 26/09/2016 "*Altre persone in condizione di dipendenza vitale*".

Sono esclusi dal beneficio i soggetti ospiti di strutture residenziali.

L'intervento è alternativo al progetto "Vita Indipendente", all'intervento "Riconoscimento del lavoro di cura dei caregiver attraverso l'incremento del contributo alle famiglie per l'assistenza a persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica", all'intervento a favore di minori affetti da malattie rare di cui alla DGR n.475/2019 e alla misura "Assegno di cura" rivolto agli anziani non autosufficienti.

2. Riconoscimento della condizione di disabilità gravissima

Il compito di valutare la condizione di "disabilità gravissima" di cui all'art. 3 c. 2 del D.M. 26/09/2016 spetta alle Commissioni sanitarie provinciali - attualmente operanti presso le AST di Pesaro-Urbino, Ancona, Macerata, Fermo ed Ascoli Piceno - istituite con DGR n. 1791/2008 e con decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali n. 29/2009, quest'ultimo modificato con decreti n. 42/2010, n. 2/2013 e n. 96/2017.

Le Commissioni sanitarie provinciali operano attraverso le scale di valutazione delle condizioni di disabilità gravissima di cui all'art. 3 c. 3 del D.M. 26/09/2016 così come riportate negli Allegati 1 e 2 del medesimo decreto ministeriale.

I soggetti che intendono presentare richiesta di accesso al contributo devono trasmettere alle Commissioni sanitarie provinciali, la domanda per il riconoscimento della condizione di disabilità gravissima ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D.M. 26/09/2016 corredata da verbale di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013 e



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

dalla certificazione medica specialistica di struttura pubblica o privata convenzionata e/o accreditata attestante almeno una delle condizioni previste dalla lettera a) alla lettera i) del paragrafo precedente.

Le Commissioni sanitarie provinciali acquisiscono le suddette certificazioni mediche specialistiche redatte secondo le scale di valutazione per le condizioni di disabilità gravissima di cui all'art. 3 c. 3 del D.M. 26/09/2016 così come riportate negli Allegati 1 e 2 del medesimo decreto ministeriale, il cui modello, da far compilare allo specialista, verrà predisposto e approvato con successivo decreto del Dirigente del Settore Contrasto al disagio.

Le domande che perverranno alle Commissioni sanitarie provinciali oltre il termine che verrà indicato con successivo decreto del Dirigente del Settore Contrasto al disagio o che risulteranno incomplete della documentazione richiesta saranno escluse.

Le Commissioni sanitarie provinciali verificano la congruità della documentazione prodotta ai fini del riconoscimento della condizione di "disabilità gravissima", nel rispetto delle schede di valutazione di cui al D.M. del 26/09/2016, potendo anche, se necessario, sottoporre ad accertamento collegiale la persona richiedente.

Successivamente, le stesse provvedono a trasmettere al diretto interessato e al Comune di residenza la certificazione relativa al riconoscimento della condizione di disabilità gravissima necessaria per la richiesta del contributo da trasmettere alla Regione Marche - Settore Contrasto al disagio.

3. Percorso assistenziale integrato

In via sperimentale, gli Ambiti Territoriali Sociali unitamente ai Distretti Sanitari di riferimento, ove non fosse possibile adottare il Piano Assistenziale Individuale - PAI, concordano modalità di valutazione individualizzata per ogni beneficiario dell'intervento nel rispetto delle procedure/prassi concernenti l'integrazione socio sanitaria esistente a livello territoriale.

E' possibile indicare, nel documento valutativo individualizzato, o nel PAI se previsto, la specifica relativa all'erogazione del contributo economico "disabilità gravissima" al beneficiario. Tale indicazione riveste carattere eventuale e non obbligatorio.

4. Modalità di ripartizione delle risorse

Le risorse per la realizzazione dell'intervento, pari ad euro 3.000.000,00, vengono ripartite in proporzione a quanto riconosciuto ad ogni singolo ATS per gli interventi a favore della disabilità gravissima tenendo conto delle rendicontazioni presentate dagli ATS relative all'annualità 2021. Tale importo è ripartito tra gli ATS a titolo di anticipo al fine di avviare le procedure amministrative per il conseguimento del contributo annualità 2022.

Nel caso in cui il disabile, riconosciuto in condizione di "disabilità gravissima", sia inserito nel percorso di istruzione/formazione o in un centro socio-educativo riabilitativo diurno - CSER oppure in un centro di riabilitazione pubblico o privato accreditato ai sensi della L.R. 21/2016 si procede all'assegnazione di un contributo ridotto della metà.

Nel caso in cui la frequenza del Centro Diurno (CSER) è stata sospesa per cause riconducibili a disposizioni regionali e nazionali il contributo sarà riconosciuto interamente.

Nel caso in cui l'alunno con disabilità gravissima sia impossibilitato a frequentare la scuola e gestisca la programmazione delle attività didattiche online il contributo sarà



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ricosciuto interamente a fronte della presentazione di un certificato medico (MMG) che giustifichi la domiciliazione del percorso scolastico.

Nel caso in cui il disabile sia stato ricoverato in struttura ospedaliera per un periodo di tempo superiore ai 30 gg. il contributo sarà sospeso per i giorni di ricovero successivi al trentesimo giorno.

Nel caso in cui il disabile sia deceduto prima di essere valutato in condizione di disabilità gravissima ai fini dell'ottenimento del contributo per il periodo precedente al decesso, dovrà produrre certificato medico da cui si evinca lo stato di disabilità gravissima nel periodo precedente al decesso.

Gli Ambiti Territoriali Sociali procedono al trasferimento delle risorse spettanti ai beneficiari.

5. Tempi e modalità di attuazione

I tempi e le modalità per l'attuazione degli interventi di cui al presente atto e la relativa modulistica vengono stabiliti con successivo decreto del Dirigente del Settore Contrasto al disagio, il quale indicherà anche le modalità con cui gli enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali erogano il contributo agli aventi diritto.

Deliberazione della Giunta regionale del 8 maggio 2023, n. 609

L.R. 1/2018, art. 14; Aggiornamento delle tariffe relative al contributo istruttorio per i procedimenti relativi alle costruzioni in zone sismiche - sostituzione allegato 4 alle Linee Guida approvate con DGR 975/2021.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 14, comma 1 lettera g) della legge regionale 1/2018, l'aggiornamento delle tariffe relative al contributo istruttorio da corrispondere per i procedimenti relativi alle costruzioni in zone sismiche, secondo quanto riportato nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante della presente deliberazione in sostituzione dell'Allegato 4 alle Linee guida approvate con DGR 975 del 02/08/2021;
2. Di incaricare la dirigente del Settore Transizione Digitale e Informatica di provvedere all'integrazione della procedura per il pagamento del contributo istruttorio nel sistema informativo D.O.M.U.S., di cui all'art. 3 comma 2 della legge regionale 1/2018;
3. Di stabilire che le nuove tariffe approvate con la presente deliberazione si applicano a partire dalla data che verrà stabilita con decreto del dirigente del Settore Rischio Sismico e Soggetto Attuatore Sisma 2016, a seguito dell'aggiornamento del sistema informativo di cui al punto 2.

ALLEGATO 1
TABELLA CONTRIBUTO

Tipo di intervento	Importo del contributo
Interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità (L.R. 1/2018, art. 8-bis) e relative varianti sostanziali	€ 40,00
Interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità (L.R. 1/2018, art. 8) e relative varianti sostanziali	€ 120,00
Procedimenti relativi alle violazioni della normativa antisismica e interventi di adeguamento alle norme tecniche per le costruzioni connessi a condoni edilizi	€ 500,00
ESENZIONI (L.R. 1/2018, art. 14 comma 3)	
Opere pubbliche di competenza delle pubbliche amministrazioni	-
Opere realizzate da privati e donate ad enti pubblici o concesse ai medesimi in comodato gratuito	-
Progetti riferiti ad interventi da realizzare a seguito di eventi calamitosi	-

Deliberazione della Giunta regionale del 8 maggio 2023, n. 610

L.R. n. 32/2001. Convenzione tra la Regione Marche e l'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, per l'approvvigionamento di farmaci e materiale sanitario in situazioni di emergenza.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- 1) di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente decreto di cui fa parte integrante e sostanziale (all. A), da stipularsi con l'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, al fine di garantire l'approvvigionamento dei farmaci e dei materiali sanitari soggetti a scadenza o di rapida obsolescenza necessari per la funzionalità del modulo sanitario della colonna mobile regionale, al verificarsi di un evento calamitoso;
- 2) di autorizzare il dirigente della Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio alla sottoscrizione della convenzione.

AVVISO

**L'allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it**

Deliberazione della Giunta regionale del 8 maggio 2023, n. 611

D.Lgs 31.03.1998 n. 112 art. 138 - Calendario Scolastico Regionale per l'anno scolastico 2023/2024

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- di approvare, per l'anno scolastico 2023/2024 l'articolazione del calendario scolastico nel territorio della Regione Marche come riportato nell' "Allegato A" e nell' "Allegato A1", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

“Allegato A”

ARTICOLAZIONE DEL CALENDARIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024

1. Nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo e secondo grado funzionanti nella Regione Marche le lezioni hanno inizio:

- il giorno **13 settembre 2023**, comprese le scuole dell'infanzia;

ed hanno termine:

- il giorno **06 giugno 2024**;
- il giorno **30 giugno 2024** per le Scuole dell'infanzia;

Pertanto, il numero totale dei giorni di lezione nella scuola primaria e in quella secondaria di I e II grado è di **208**, mentre per la scuola dell'infanzia il numero dei giorni di lezione è **228** (v. Allegato A1), ai quali andrà sottratta la festa del Santo Patrono qualora ricadente in un giorno coincidente con le lezioni.

2. in considerazione della rilevanza e specificità del servizio educativo offerto, le scuole dell'infanzia hanno la facoltà di anticipare la data di apertura e di posticipare il termine delle attività didattiche, comunque entro il 30 giugno di ciascun anno scolastico, qualora ciò sia rispondente alle finalità del piano triennale dell'offerta formativa ed alle decisioni degli Organi collegiali della scuola interessata e sia concordato con il competente Comune, sulla base delle effettive e documentate esigenze delle famiglie e nei limiti delle sole sezioni ritenute necessarie in relazione al numero dei bambini frequentanti.
3. Possono terminare in data successiva al 30 giugno di ogni anno le attività didattiche svolte nelle classi interessate agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di II grado.
4. Possono anticipare l'inizio delle attività didattiche e terminarle in data successiva a quella fissata dal presente atto gli Istituti Secondari di II grado per consentire lo svolgimento di:
 - PCTO ovvero Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento;
 - interventi didattici successivi allo scrutinio finale per gli studenti con giudizio sospeso;
 - istituti professionali che debbano organizzare sessioni di esame di qualifica professionale di istruzione e formazione professionale in data necessariamente antecedente a quella fissata per l'esame di Stato.
5. Per specifici progetti finalizzati all'istruzione degli adulti, saranno consentite ulteriori deroghe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ed organizzati dalle competenti istituzioni scolastiche.
6. Le lezioni sono sospese nei seguenti giorni per festività di rilevanza nazionale:
 - tutte le **domeniche**;
 - il **1° novembre** festa di tutti i Santi;
 - l'**8 dicembre** Immacolata Concezione;
 - il **25 dicembre** S. Natale;
 - il **26 dicembre**;
 - il **1° gennaio** Capodanno;
 - il **6 gennaio** Epifania;

- il **Lunedì dell'Angelo**;
 - il **25** aprile anniversario della Liberazione;
 - il **1°** maggio festa del Lavoro;
 - il **2** giugno festa nazionale della Repubblica;
 - la festa del **Santo Patrono**.
7. In aggiunta alle festività nazionali, di cui al precedente punto, le lezioni sono sospese obbligatoriamente in tutte le scuole di ogni ordine e grado, nei seguenti giorni:
- **commemorazione dei defunti**: 2 novembre 2023;
 - **vacanze natalizie**: dal 24 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024;
 - **vacanze pasquali**: i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì immediatamente successivo al lunedì dell'Angelo.
- Si raccomanda ai Consigli di Istituto di prevedere sempre lo svolgimento completo dell'orario scolastico giornaliero nelle giornate che precedono le vacanze natalizie e pasquali.
8. Al fine di assicurare la più ampia omogeneità territoriale, le Istituzioni scolastiche potranno individuare discrezionalmente **fino a 3 giorni** di sospensione dalle lezioni, esclusivamente tra le seguenti date:
- 03 novembre 2023;
 - 04 novembre 2023;
 - 09 dicembre 2023;
 - 26 aprile 2024;
 - 27 aprile 2024.
9. Nelle giornate di sospensione e/o vacanza di cui al punto 6) e 7), ad esclusione del giorno del Santo Patrono, non sarà funzionante il servizio di trasporto pubblico delle linee urbane ed extraurbane specificamente destinato a utenze studentesche del ciclo secondario.
10. Il servizio di trasporto pubblico delle linee urbane ed extraurbane specificamente destinato a utenze studentesche del ciclo secondario sarà garantito tenuto conto dei giorni di sospensione facoltativa di cui al punto 8), inseriti nei calendari scolastici approvati dagli istituti secondo criteri di omogeneità territoriale, fermo restando l'autonomia scolastica.
11. Gli Istituti scolastici e formativi che non intendono applicare la sospensione del calendario sopra indicata e/o intendono anticipare l'avvio dell'anno scolastico, dovranno comunicare alle famiglie che nei periodi "aggiuntivi" non sarà attivo il servizio di trasporto pubblico specificamente destinato agli studenti.
12. Il giorno **10 dicembre** è giornata dedicata alle Marche (L.R. 26 del 1 dicembre 2005): le scuole sono invitate a partecipare alle iniziative che saranno organizzate sul tema.
Le attività didattiche in questa giornata non sono sospese.
13. Le singole istituzioni scolastiche hanno la facoltà, all'interno dell'arco temporale determinato dal presente atto e nel rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività obbligatorie, di disporre eventuali ulteriori adattamenti del calendario scolastico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.P.R. 275/1999 e dell'articolo 10, comma 3, lettera c), del d.lgs. 297/1994. **Tali adattamenti dovranno comunque garantire che i giorni eccedenti i 200 previsti dall'articolo 74, comma 3, del d.lgs. 297/1994, siano parte integrante del calendario scolastico quale quota destinata a interventi didattici ed educativi.** Resta fermo il rispetto dei termini di inizio

e fine delle lezioni previsto dal calendario scolastico regionale, salvo le eccezioni di cui ai punti precedenti.

14. Al fine di assicurare la più ampia omogeneità territoriale e le condizioni per il regolare svolgimento dei servizi di supporto, le Istituzioni Scolastiche, di ogni ordine e grado, devono comunicare (comunque non oltre il 30 giugno di ciascun anno con riferimento all'anno scolastico successivo), sia agli Enti locali, che alle famiglie degli alunni, gli eventuali adattamenti al calendario scolastico, per consentire l'organizzazione delle rispettive attività e funzioni.
15. Le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono tenute ad inserire:
 - a) nei propri siti istituzionali il calendario scolastico adottato;
 - b) **entro il 31 luglio** di ogni anno nel sistema "**ProcediMarche**" della Regione, secondo un format predefinito, quanto approvato dal Consiglio d'Istituto;

Gli adempimenti e gli aggiornamenti sopra disposti, costituiscono requisiti per la partecipazione alle iniziative regionali a favore dell'autonomia scolastica.

Deliberazione della Giunta regionale del 8 maggio 2023, n. 612

Tribunale civile di Ancona sez. Lavoro. Ricorso acquisito al n. 0357605 del Registro Unico della Giunta Regionale in data 29/03/2023. Costituzione in giudizio. Affidamento incarico Avv. Antonella Rota.

Deliberazione della Giunta regionale del 8 maggio 2023, n. 613

Tribunale civile di Ancona. Ricorso acquisito al n. 0312879 del Registro Unico della Giunta Regionale in data 17/03/2023. Costituzione in giudizio. Affidamento incarico Avv. Lucilla Di Ianni.

Deliberazione della Giunta regionale del 8 maggio 2023, n. 614

Tribunale di Urbino sez. Civile. Proposizione atto di precetto per rilascio immobili in ottemperanza a ordinanza del Tribunale di Urbino sez. Civile n. 224/22 resa nel giudizio RG 31/21. Affidamento incarico Avv.ti Gabriella De Berardinis e Antonella Rota.

AVVISO

I testi delle delibere sono consultabili
nel sito: www.norme.marche.it

Deliberazione della Giunta regionale del 8 maggio 2023, n. 615

Controllo atti. L.R. n. 19/2022, art. 39. Determina del Commissario straordinario AST di Pesaro Urbino n. 345 del 31/03/2023, "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 AST Pesaro Urbino- Adozione." – Proroga del termine del procedimento di controllo

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- di prorogare di giorni venti (20) il termine del procedimento di controllo relativo alla determina del Commissario straordinario AST di Pesaro Urbino n. 345 del 31/03/2023, "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 AST Pesaro Urbino- Adozione.", ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39 comma 6 della L. R. 19/2022.

Deliberazione della Giunta regionale del 8 maggio 2023, n. 616

Controllo atti. L.R. n. 19/2022, art. 39. Determina del Commissario straordinario AST di Ancona n. 487 del 31/03/2023, "Adozione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) dell'AST di Ancona – anni 2023-2025." – Proroga del termine del procedimento di controllo

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- di prorogare di giorni venti (20) il termine del procedimento di controllo relativo alla determina del Commissario straordinario AST di Ancona n. 487 del 31/03/2023, "Adozione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) dell'AST di Ancona – anni 2023-2025.", ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39 comma 6 della L. R. 19/2022.

Deliberazione della Giunta regionale del 8 maggio 2023, n. 617

Controllo atti. L.R. n. 19/2022, art. 39. Determina del Commissario straordinario AST di Ascoli Piceno n. 242 del 30.03.2023, avente ad oggetto: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025. AST di Ascoli Piceno-Approvazione" – Proroga del termine del procedimento di controllo

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- di prorogare di giorni venti (20) il termine del procedimento di controllo relativo alla determina del Commissario straordinario AST di Ascoli Piceno n. 242 del 30.03.2023, avente ad oggetto: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025. AST di Ascoli Piceno-Approvazione.", ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 39 comma 6 della L. R. 19/2022.

Deliberazione della Giunta regionale del 8 maggio 2023, n. 618

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 4 – Sub Investimento 2.1b. Approvazione schema di accordo tra Dipartimento della Protezione Civile della Presi-

denza del Consiglio dei Ministri e Regione Marche per la realizzazione del sub investimento “Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico” e disposizioni organizzative.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- DI APPROVARE lo schema di accordo allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 1), da sottoscrivere tra il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Marche, ai fini dell’attuazione del piano regionale di interventi finanziati nell’ambito della Missione 2, Componente 4, subinvestimento 2.1.b Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- DI AUTORIZZARE alla stipula dell’accordo, con facoltà di apportarvi le eventuali integrazioni e variazioni di natura non sostanziale che si dovessero rendere necessarie od opportune ai fini della sottoscrizione, il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato;
- DI INDIVIDUARE, in qualità di Amministrazione attuatrice dell’accordo, le seguenti strutture organizzative responsabili dell’attuazione dell’accordo medesimo:
 - Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile con riguardo agli “interventi in essere” di cui all’elenco riportato in allegato all’accordo (n. 117 interventi per complessivi € 6.501.145,99);
 - Direzione Protezione Civile e Sicurezza del Territorio con riguardo agli interventi di difesa dal rischio di alluvione di cui all’elenco dei “nuovi progetti” riportato in allegato all’accordo (primi 5 progetti dell’elenco per complessivi € 11.000.000,00);
 - Direzione Ambiente e Risorse Idriche con riguardo agli interventi di difesa costiera di cui all’elenco dei “nuovi progetti” riportato in allegato all’accordo (ultimi 4 progetti dell’elenco per complessivi € 14.957.782,07);
- DI INDIVIDUARE il Settore Audit e Controlli di Secondo Livello quale struttura indipendente di controllo prevista dall’art. 6, comma 1, lett. s) dell’accordo.

AVVISO

L’allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it

Deliberazione della Giunta regionale del 8 maggio 2023, n. 619

Linea Orte – Falconara: Progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) del “Lotto 2 Genga-Serra S. Quirico” (CUP: J21J05000000001). Determinazione Conclusiva della Conferenza di Servizi – Approvazione del PFTE con esclusione della viabilità NV07. Conferma dell’intesa espressa con la Delibera di Giunta n. 1551 del 22/11/2022.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- Di confermare l’Intesa sulla localizzazione dell’opera denominata “Potenziamento Infrastrutturale Linea Orte-Falconara. Raddoppio della tratta PM 228–Castelplanio con bypass di Albacina. Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) del Lotto 2 Genga– Serra San Quirico” già espressa con Delibera di Giunta n. 1551 del 22/11/2022.

Deliberazione della Giunta regionale del 8 maggio 2023, n. 620

Articolo 4 comma 3-bis della legge regionale n. 26/1996. Conferimento dell’incarico di Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- di conferire l’incarico di Direttore dell’Agenzia Regionale Sanitaria, alla dott.ssa Flavia Carle, già dirigente dell’Università Politecnica delle Marche, responsabile del Centro Interdipartimentale di servizi di Epidemiologia, Biostatistica e Informatica medica (Centro EBI);
- di stabilire che l’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro subordinato o di contratto accessivo al provvedimento di conferimento per la definizione del trattamento economico;
- di stabilire che l’incarico dirigenziale ha la durata di tre anni, fatto salvo il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo in data antecedente alla scadenza del triennio;
- di stabilire che al Direttore dell’ARS, compete un trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo

vo pari a € 120.000,00, per 13 mensilità. È inoltre corrisposta la retribuzione di risultato, in relazione ai risultati raggiunti nella gestione, sulla base dei criteri e dei valori stabiliti dalla normativa regionale vigente e dalla contrattazione decentrata integrativa nella misura massima del 20% del trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo, sopra definito;

- di subordinare il conferimento dell'incarico dirigenziale alle dichiarazioni di insussistenza delle specifiche cause di inconfiribilità e incompatibilità previste dal decreto legislativo n. 39/2013, nonché di insussistenza delle cause previste all'articolo 13, comma 3, del codice di comportamento di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 64/2014;
- di stabilire che gli oneri derivanti dal presente atto sono a carico dell'Agenzia Regionale Sanitaria.

Deliberazione della Giunta regionale del 8 maggio 2023, n. 621

L.R. 19/2022 art. 20 comma 2 lett. e) e art. 7 comma 1 lett. f) CCNL Comparto sanità 2019/2021 – Approvazione delle linee d'indirizzo per la contrattazione integrativa delle Aziende del SSR relativa al piano di riparto delle risorse di cui all'art. 1 comma 293 L. 234/2021 per la corresponsione dell'indennità al personale operante nei servizi di pronto soccorso.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 20 comma 2 lett. e) della L.R. n. 19/2022 e dell'art. 7 comma 1 lett. f) del CCNL Comparto sanità 2019/2021 le linee d'indirizzo per la contrattazione integrativa delle Aziende del SSR relativa al piano di riparto delle risorse di cui all'art. 1 comma 293 L. 234/2021 per la corresponsione dell'indennità al personale operante nei servizi di pronto soccorso, di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

ALLEGATO A

Linee d'indirizzo per la contrattazione integrativa delle Aziende del SSR relativa al piano di riparto delle risorse di cui all'art. 1 comma 293 L. 234/2021 per la corresponsione dell'indennità al personale operante nei servizi di pronto soccorso,

L'articolo 1, comma 293, della L. 30 dicembre 2021 n. 234 stabilisce che *“Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale ed operante nei servizi di pronto soccorso, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro è definita, nei limiti degli importi annui lordi di 27 milioni di euro per la dirigenza medica e di 63 milioni di euro per il personale del comparto sanità, una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell'effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022”*.

L'articolo 107, comma 4, del CCNL del Comparto Sanità, sottoscritto il 2 novembre 2022, dà attuazione alla disposizione legislativa sopra riportata disciplinando le modalità di riconoscimento della predetta indennità al personale operante nei servizi di pronto soccorso. In particolare, la clausola contrattuale in parola stabilisce che a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022 al personale di tutte le aree e di tutti i ruoli assegnato ai predetti servizi compete un'indennità mensile lorda, da corrispondersi per dodici mensilità in ragione della effettiva presenza in servizio, il cui importo è stabilito presso ciascuna azienda o ente in funzione delle risorse confluite nel Fondo premialità e condizioni di lavoro ai sensi dell'art. 103 comma 8.

Nelle more dell'individuazione, presso ciascuna regione, della quota di risorse finanziarie di pertinenza di ciascuna azienda o ente a copertura dell'onere nei limiti delle somme individuate per ciascuna delle stesse regioni nella tabella G allegata al CCNL, è riconosciuto in ragione dell'effettiva presenza in servizio e a titolo di anticipazione della predetta indennità l'importo mensile lordo di euro 40,00, da conguagliarsi con i valori che saranno successivamente attribuiti presso ciascuna azienda o ente.

Si precisa che la tabella G allegata al CCNL, nel ripartire tra le Regioni le risorse di cui all'articolo 1, comma 293, della L. 234/2021, attribuisce alla Regione Marche la somma di euro 1.278.078 al netto degli oneri riflessi.

Si evidenzia poi che l'articolo 7 comma 1 lett. f) del CCNL del 2 novembre 2022 dà facoltà alle regioni, previo confronto con le Organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso CCNL, di emanare linee generali di indirizzo per la contrattazione integrativa in relazione ad una serie di materie, tra le quali quella relativa al piano di riparto tra le aziende e gli enti del territorio regionale delle risorse di cui all'articolo 1, comma 293, della L. 234/2021.

L'art. 103 comma 8 dello stesso CCNL stabilisce che l'incremento del fondo premialità e condizioni di lavoro delle aziende ed enti sia effettuato sulla base del riparto definito a livello regionale.

Tutto ciò premesso

l'Assessore alla Sanità, le Aziende ed Enti del SSR e le Organizzazioni sindacali del Comparto sanità convengono quanto segue:

Considerate le caratteristiche organizzative della rete dell'emergenza urgenza del SSR, sono da ricomprendersi nella dizione di “servizi di pronto soccorso” le seguenti articolazioni organizzative:

- PRONTO SOCCORSO DEA I e II LIVELLO (compreso il PS pediatrico dell'AOU delle Marche e i PS ginecologici istituiti come equipe autonoma ed esclusi i fast track ad accesso diretto e/o da triage) e servizio di pronto soccorso dell'INRCA;
- OBI-MURG (qualora ricompreso nella struttura complessa della medicina d'accettazione e d'urgenza);
- Punti di Primo intervento;
- Servizi di Elisoccorso
- Centrale Operativa 118 e POTES (con esclusione dei PAT)
- Radiologia di PS con turni dedicati.

Le risorse assegnate alla Regione Marche dalla tabella G allegata al CCNL del 2 novembre 2022, **pari ad euro 1.278.078 al netto degli oneri riflessi**, sono ripartite tra le aziende in rapporto al numero dei dipendenti (tempi pieni equivalenti) di tutte le aree e di tutti i ruoli assegnati alla data del 1/1/2022 ai suddetti servizi.

Sulla base di tale criterio e **dei dati certificati dalle aziende ed enti del SSR** relativi al personale in servizio al 01/01/2022 a tempo indeterminato e determinato assegnato ai suddetti servizi, si riporta di seguito la ripartizione delle risorse che incrementano il fondo dell'art. 103 comma 8 Comparto Sanità triennio 2019/2021.

AZIENDA	IMPORTO RISORSE
AST PU	276.637*
AST AN	302.703
AST MC	232.913
AST FM	76.516
AST AP	232.913
AOU DELLE MARCHE	109.309
INRCA	47.087
TOTALE	Euro 1.278.078

*L'importo è comprensivo, per l'annualità 2022, della quota di competenza dell'AO Ospedali Riuniti Marche Nord, pari a euro 93.333.

Le Aziende, secondo la previsione dell'articolo 107, comma 4 del CCNL del Comparto Sanità del 2 novembre 2022, dovranno attribuire l'indennità al personale di tutte le aree e di tutti i ruoli assegnati in turno ai servizi sopracitati.

Le Aziende devono individuare con atto formale preventivamente i nominativi del personale assegnato in turno nei servizi sopracitati e comunicarli alle OO.SS.

Al fine di garantire un valore omogeneo a tutto il personale dipendente del comparto che opera nei servizi di cui trattasi, l'indennità dovrà essere attribuita presso ogni azienda nella misura di **80 euro mensili per 12 mensilità in relazione all'effettiva presenza in servizio (intesa come assegnazione specifica sulla base del turno intero)**. L'effettiva presenza in servizio viene rilevata rapportando le ore lavorate con le ore del debito orario mensile. La somma mensile da liquidare a titolo di indennità ex art.107 comma 4 verrà pertanto calcolata secondo la seguente modalità:

$$\text{Indennità} = 80 \text{ euro} \times \frac{\text{ore di effettiva presenza in servizio}}{\text{ore di "debito mensile"}}$$

Per ore di “debito mensile” si intende il monte orario dovuto dal dipendente nel mese di riferimento e riportato con la medesima dicitura nel cartellino mensile.

Per ore di effettiva presenza in servizio si intende la sommatoria di tutte le ore lavorate e risultanti da cartellino non causalizzate per:

- prestazioni aggiuntive;
- progettualità in orario aggiuntivo;
- supporto alla libera professione.

Sono considerate ore di effettiva presenza in servizio anche le ore di formazione obbligatoria, le riunioni di reparto, lo straordinario retribuito.

Non sono considerate presenza in servizio tutte le tipologie di assenza.

Le parti convengono che la corresponsione a regime dell'indennità dovrà essere effettuata entro il mese di maggio 2023. Gli arretrati dovuti relativi all'annualità 2023 dovranno essere corrisposti entro e non oltre il mese di giugno 2023. Gli arretrati dovuti relativi all'annualità 2022 dovranno essere corrisposti entro e non oltre il mese di luglio 2023.

Le direzioni generali degli enti assicurano il monitoraggio quadrimestrale dell'utilizzo delle risorse destinate all'erogazione dell'indennità di che trattasi. Gli esiti del monitoraggio sono tempestivamente comunicati alla Regione e alle OO.SS..

Le eventuali risorse residue a consuntivo derivanti dalle assenze dal servizio ovvero dalle intervenute variazioni di personale, dovranno essere destinate in sede di contrattazione integrativa aziendale per la valorizzazione del personale che opera nei predetti servizi con eventuale inclusione del personale che opera nei PAT.

L'eventuale insufficienza delle risorse assegnate sarà regolamentata in sede di contrattazione integrativa aziendale finalizzata ad individuare specifici correttivi da applicare nei limiti delle risorse assegnate entro l'annualità 2023.

Si precisa, infine, che i criteri di riparto delle risorse tra le aziende hanno validità per il biennio 2022-2023. Nell'annualità 2024, in caso di variazione delle risorse messe a disposizione, del personale assegnato ai servizi di pronto soccorso e/o delle intervenute modifiche organizzative nei predetti servizi, verrà ridefinito il riparto delle risorse, previo confronto con le organizzazioni sindacali del Comparto Sanità.

Gli annunci da pubblicare devono pervenire entro le ore 16,00 del giovedì precedente la data di pubblicazione.

Dovranno essere inviati:

- *per e-mail al seguente indirizzo*
ufficio.bollettino@regione.marche.it

referenti Ufficio Pubblicazione BUR:

Avv. Carmen Ciarrocchi

Maurizio Vecchio

Tiziana Capotondi

- *per pec al seguente indirizzo:*
regione.marche.protocollogiunta@emarche.it

Editore:
REGIONE MARCHE
AUT. TRIBUNALE ANCONA
N. 23/1971
Direttore responsabile:
Dott. FRANCESCO MARIA
NOCELLI.

GLI ENTI LOCALI E TERRITORIALI DEVONO INSERIRE I PROPRI ANNUNCI NEL SITO:

<http://bur.regione.marche.it>

Il Bollettino è consultabile su Internet al seguente indirizzo:
<http://www.regione.marche.it/bur>

Stampa: EDIPRESS sas
ARIANO IRPINO (AV)